COMUNE DI CASCIAGO

I.M.U. (Imposta Municipale Propria)
Informativa al contribuente – Anno 2021

L'Imposta Municipale Propria per l'anno 2021 (Nuova I.M.U. ai sensi L.160/2019), è dovuta sulla base delle aliquote e delle detrazioni stabilite con la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 31.03.2021, come di seguito specificato:

Tipologia imponibile	Aliquota
-Abitazioni principali (alloggio adibito a dimora abituale coincidente con la residenza anagrafica) **-Pertinenze dell'abitazione principale** (Per pertinenze si intendono gli immobili classificati in categoria C2, C6 e C7, nel limite di una unità per ciascuna categoria. -**Alloggio** (e relative pertinenze) posseduto **da anziani o disabili** residenti in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locato. - **La casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli**, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso	**ESENTI** (ai sensi dell'art.1, commi 740 e 741, della Legge n. 160 del 27.12.2019)
Abitazioni principali categoria catastale A1 / A8 /A9 e relative pertinenze	**6,0 per mille** **- €. 200,00 di detrazione base.** La detrazione è rapportata ai mesi durante i quali si protrae la destinazione ed al numero dei soggetti passivi residenti**.**
Una sola unita' immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprieta' o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia	**5,30 per mille** **Agevolazione soggetta a dichiarazione**
Fabbricati rurali ad uso strumentali di cui all'art.9, c.3-bis del D.L.557/93	**1,00 per mille**
Altri fabbricati	**10,60 per mille**
Aree fabbricabili (con deliberazione della Giunta comunale n.21 in data 04.03.2021 sono stati adottati i valori delle aree fabbricabili per l'anno 2021 ai fini I.M.U)	**7,60 per mille**

Concessioni in uso gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (genitori/figlio)	**8,50 per mille** **Ai sensi della Legge 27 dicembre 2019, n.160, c. 747 lett. c): riduzione del 50% della base imponibile e aliquota ridotta a condizione che**: • Il contratto sia registrato e che il comodante sia residente nello stesso comune del comodatario, non possieda altri immobili abitativi in Italia oltre alla abitazione di residenza. • Sono esclusi gli immobili classificati nelle cat. A1-A8-A9 • Agevolazione soggetta a dichiarazione
Alloggi regolarmente assegnati da Istituti e/o Enti di edilizia residenziale pubblica	**9,00 per mille**
Contratti di locazione a canone concordato ai sensi della Legge n.431 del 9/12/1998	**7,50 con riduzione al 75%**
Fabbricati categorie catastali A10, B, C1 e C3	**10,10 per mille**
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D"*	**8,40 per mille**
Immobili Merce (Immobili costruiti e destinati dall'Impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non siano in ogni caso locati)	**2,20 per mille**
Terreni agricoli	**ESENTI**

***Quota statale**
L'I.M.U. è dovuta interamente quale "QUOTA COMUNE" per tutti gli immobili e aree edificabili tranne che per gli immobili classificati in cat.D, per i quali dovrà essere versata quale "QUOTA STATALE" l'imposta corrispondente all'aliquota base 0,76% (cod. 3925), ai sensi della L. 160/2019 art. 1, c. 753.

Scadenze di versamento per l'anno 2021:

16 giugno 2021 : va versato un acconto pari al 50% dell'IMU dovuta per l'anno 2020

16 dicembre 2021 : entro questa data occorre procedere al versamento del saldo, sulla base delle aliquote stabilite dal Comune a conguaglio di quanto versato in acconto, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero delle Finanze alla data del 28 ottobre.

Modalità di versamento
Il versamento dell'IMU è effettuato, con **MODELLO F24** (ai sensi dell'art.14 del D.lgs n°241/97).
Per importi pari o inferiori a € 12,00 annui non va eseguito alcun versamento (Art. 8, c. 2 Regolamento comunale approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 11 del 29.09.2020).

CODICI DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO F24

Codice Ente (Comune di Casciago)	**B949**
IMU su abitazione principale e pertinenze – QUOTA COMUNE	**3912**
IMU per aree fabbricabili – QUOTA COMUNE	**3916**
IMU per altri fabbricati – QUOTA COMUNE	**3918**
IMU fabbricati e fabbricati rurali strum cat. "D" – QUOTA STATO	**3925**
IMU fabbricati cat. "D" – QUOTA COMUNE	**3930**

N.B.: In caso di comproprietà o di contitolarità di diritto reale (usufrutto….) ogni soggetto deve provvedere al versamento dell'imposta tramite la compilazione del modello F24 relativamente alla propria quota di possesso.

Dichiarazione IMU:
La dichiarazione di variazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

INFORMAZIONI ED ORARI UFFICIO

Per informazioni e assistenza rivolgersi presso l'Ufficio Tributi nei seguenti orari, previo appuntamento:
- mercoledì – giovedì – venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.45
- martedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Per informazioni e verifiche per conto di altre persone, presentarsi allo sportello muniti di apposita delega con fotocopia carta d'identità.
Per agevolare la richiesta di calcolo allo sportello, presentare visura catastale o atto di rogito dai quali desumere le rendite catastali in vigore e codici fiscali dei soggetti passivi. Se i dati non sono variati rispetto al conteggio di saldo 2018, presentare conteggio e ricevute di versamento.

Tel.0332-211028 – fax 0332-211049
Email: tributi@comune.casciago.va.it